

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE****N. 21 del 30/12/2019 del Reg. Delibere****ORIGINALE**

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 1 E 2, DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.). RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'UTI DEL NATISONE AL 31 DICEMBRE 2018: APPROVAZIONE CENSIMENTO ANNUALE E RELAZIONE IN MERITO ALLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 20.

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 10:20 nella sala Consiliare del Comune di Cividale del Friuli si è riunita, in sede pubblica, l'Assemblea dell'Unione, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Componenti:

Comuni componenti l'Assemblea	Rappresentante	Qualifica	Presenti	Assenti
Cividale del Friuli	ZAPPULLA Angela	ASSESSORE	X	
Buttrio	VENTURINI Tiziano	ASSESSORE	X	
Drenchia	ROMANUT Francesco	COMPONENTE	X	
Grimacco	FABELLO Eliana	COMPONENTE	X	
Manzano	FURLANI Piero	COMPONENTE	X	
Moimacco	BASALDELLA Enrico	COMPONENTE	X	
Premariacco	TRENTIN Roberto	COMPONENTE	X	
Prepotto	FORTI Mariaclara	COMPONENTE	X	
Pulfero	MELISSA Camillo	COMPONENTE		X
Remanzacco	BRIZ Daniela	VICE PRESIDENTE	X	
San Giovanni al Natisone	PALI Carlo	COMPONENTE	X	
San Leonardo	COMUGNARO Antonio	COMPONENTE		X
San Pietro al Natisone	ZUFFERLI Mariano	COMPONENTE	X	
Savogna	CENDOU Germano	COMPONENTE	X	
Stregna	POSTREGNA Luca	COMPONENTE	X	

Presiede la sig.ra **BRIZ Daniela**.

Assiste il Segretario Generale dell'U.T.I. del Natisone sig. **TOPATIGH dott. Gianfranco**.

OGGETTO: Revisione periodica delle Partecipazioni ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.). Ricognizione delle Partecipazioni detenute dall'UTI del Natisone al 31 dicembre 2018: approvazione censimento annuale e relazione in merito alle misure di razionalizzazione periodica ai sensi del comma 4 dell'art. 20.

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e dalla legge di stabilità 2019 (legge 145/2018);

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016, l'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone ha effettuato entro il 30 settembre 2017 una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, approvata con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 29 del 03/10/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'UTI del Natisone. Provvedimenti.”;

DATO ATTO che l'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone ha provveduto entro il 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con apposita Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 33 del 27/12/2018 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) – ricognizione delle partecipazioni detenute dall'U.T.I. del Natisone.”, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce l'aggiornamento periodico;

ATTESO che ai sensi del predetto Testo Unico (art. 4, c. 1), le Amministrazioni Pubbliche, ivi comprese le Unioni Territoriali Intercomunali, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO che l'Unione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1, del predetto articolo;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

- ovvero ai sensi dell'art. 4, co. 6, del D. Lgs. 175/2016 che fa salva "la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" (trattasi, nello specifico, della disposizione riferita ai Gruppi di azione locale G.A.L. contenuta nel Regolamento sui fondi comunitari);

TENUTO CONTO che devono costituire oggetto di alienazione o di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni (di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016) per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, del D. Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;
- quelle previste dall'art. 20, co. 2, del D. Lgs. 175/2016: "a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo a riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento sempre che l'affidamento del servizio sia avvenuto per il tramite di procedure ad evidenza pubblica ovvero che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (in house);

CONSIDERATO che la società Torre Natisone GAL Società Consortile a responsabilità limitata, costituita in attuazione dell'art. 42 del Regolamento UE n. 1305/2013, è stata esclusa, a seguito della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha apportato modifiche sostanziali al T.U.S.P., dalla soggezione della disciplina inerente la revisione straordinaria (art. 1 comma 723 che ha modificato l'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 aggiungendo il comma 5-bis. «A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione») e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 1 comma 724 che ha modificato l'art. 26 del D. Lgs. 175/2016 aggiungendo il comma 6-bis. «Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 ») e, quindi, dal

rispetto dei parametri indicati dall'art. 20 del predetto Decreto Legislativo al fine di giustificare il mantenimento;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riferimento all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione;
- che con la ricognizione straordinaria e periodica occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;
- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

CONSIDERATO che rispetto alla revisione periodica riferita all'anno 2017, approvata con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci in data 27/12/2018, non sono intervenute modifiche in ordine alle partecipazioni detenute dall'UTI del Natisone;

DATO ATTO quindi che l'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone alla data del 31 dicembre 2018 risultava possedere le seguenti partecipazioni dirette:

- NET S.P.A. 0,025%
- TORRE NATISONE GAL SOC.CON.S.A.R.L. 22,73%

e le seguenti partecipazioni indirette tramite la partecipata NET S.P.A.:

- EXE S.P.A. (in liquidazione) 0,006165%
- ECO SINERGIE S.C. A R.L. 0,000086%;

VISTO l'esito della ricognizione per l'anno 2019, come risultante dalle schede allegate, redatte ai sensi dell'art. 20 del TUSP secondo le linee guida del Dipartimento del Tesoro condivise con la Corte dei Conti e costituenti il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dell'Unione Territoriale del Natisone;

CONSIDERATO che:

- con riferimento a NET S.p.a., tale partecipazione deriva dal piano di subentro della Comunità Montana del Torre Natisone e Collio e che tale società, ad intero capitale pubblico, esercita secondo il modulo in-house il servizio di gestione dell'igiene urbana di diversi Comuni del Friuli Venezia Giulia;
- con riferimento a Torre Natisone GAL Soc. Cons. a r.l., tale partecipazione deriva dal piano di subentro della Comunità Montana del Torre Natisone e Collio e che tale partecipazione è costituita ai sensi dell'art. 4, co. 6, del D. Lgs. 175/2016 che fa salva la possibilità di costituire *società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014* (art. 4, comma 6);

TENUTO CONTO che:

- per quanto riguarda la partecipazione indiretta nella EXE S.p.a. in liquidazione detenuta dalla partecipata NET S.p.a. non sussistono i presupposti per ipotizzare alcun rilancio della società la

cui unica attività è legata alla gestione obbligatoria della fase trentennale di post mortem della discarica del Comune di Trivignano;

- in seguito all'avvenuta abolizione della Provincia di Udine al 31/12/2018 alla stessa è subentrata la Regione Friuli V.G. quale socio di riferimento e controllo e la durata della procedura di liquidazione in atto dipenderà dalle iniziative che potranno essere assunte in merito alla titolarità della prosecuzione a scadenza della gestione post mortem tutt'ora in carico alla società;

RICHIAMATA la L.R. 12 dicembre 2014 n.ro 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia – Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative

VISTO l'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto dell'U.T.I. del Natisone;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 02.04.2019;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 02.04.2019;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 12 del 03.04.2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021";

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990;

AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla L. n. 213/2012, il **Responsabile del U.O. Affari generali, Segreteria, Progettazione europea esprime parere di regolarità tecnica favorevole** ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla L. 213/2012 il **Responsabile dell'U.O. Servizi Finanziari e controllo di gestione esprime parere di regolarità contabile favorevole**;

VISTO:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e succ. mod. e integr.;
- l'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e rilevata l'urgenza
- lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone;

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA' espressa ed accertata nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Unione Territoriale del Natisone alla data del 31.12.2018, accertandole come da schede allegate alla presente deliberazione:

- Allegato A: Relazione_razionalizzazione_periodica_Partecipazioni_2019,
 - Allegato B: Scheda_Revisione_periodica_2019,
 - Allegato C: Scheda_Partecipazioni_31_12_2018,
 - Allegato D: Scheda_Rappresentanti_31_12_2018
- di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

- 2. DI DARE ATTO** che l'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone alla data del 31 dicembre 2018 risultava possedere esclusivamente le seguenti partecipazioni dirette:
- NET S.P.A. 0,025%
 - TORRE NATISONE GAL SOC.CON.S.A.R.L. 22,73%
- e le seguenti partecipazioni indirette tramite la partecipata NET S.P.A.:
- EXE S.P.A. (in liquidazione) 0,006165%
 - ECO SINERGIE S.C. A R.L. 0,000086%;
- 3. DI DARE ATTO** che allo stato attuale non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute con eccezione della partecipazione indiretta EXE S.p.a in liquidazione detenuta dalla NET S.p.a per la quale è già stata disposta la liquidazione della società e la durata della procedura di liquidazione in atto dipenderà dalle iniziative che potranno essere assunte in merito alla titolarità della prosecuzione a scadenza della gestione post mortem tutt'ora in carico alla società;
- 4. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'UTI, nonché alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- 5. CHE** l'esito della presente ricognizione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale 25 gennaio 2015, e s.m.i., tenuto conto di quanto contenuto nell'art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 – TUSP.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Unione Territoriale Intercomunale del
Natisone, li 16 dicembre 2019

Il Responsabile

DOTT.SSA TERESA FISCELLI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Unione Territoriale Intercomunale del Natisone, li 16
dicembre 2019

Il Responsabile

DOTT.SSA ENRICA DI BENEDETTO

Letto, confermato e sottoscritto,

IL VICE PRESIDENTE
BRIZ Daniela

IL SEGRETARIO GENERALE
TOPATIGH dott. Gianfranco

Allegati:

- A: Relazione_razionalizzazione_periodica_Partecipazioni_2019,
- B: Scheda_Revisione_periodica_2019,
- C: Scheda_Partecipazioni_31_12_2018,
- D: Scheda_Rappresentanti_31_12_2018.

Viene pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone per quindici giorni consecutivi dal 02/01/2020 al 17/01/2020 .

lì, 02/01/2020

L'impiegato responsabile
Cristina Rebesco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TOPATIGH GIANFRANCO

CODICE FISCALE: TPTGFR57C08Z133C

DATA FIRMA: 02/01/2020 11:33:36

IMPRONTA: 7D3BEBBF90B0E620410BC5C5D8A58491A1B13A531B034CF9B3572E34E397920B
A1B13A531B034CF9B3572E34E397920B07310265A2061461701145D11411626B
07310265A2061461701145D11411626BF466E659D2F99AA87AF04D4A77649285
F466E659D2F99AA87AF04D4A77649285882E22B38583EC648848B172C142DBC

NOME: BRIZ DANIELA

CODICE FISCALE: BRZDNL63R50L483L

DATA FIRMA: 02/01/2020 14:05:08

IMPRONTA: 31C3C49D0AF6C3A77E7BB7E07B8B37508B24B947966FDA5289BA3A1E2100FBAF
8B24B947966FDA5289BA3A1E2100FBAF6D2AD643C0B394F7DD021619C458569D
6D2AD643C0B394F7DD021619C458569D267B5163BB69EE91F9E754B239763358
267B5163BB69EE91F9E754B239763358F7E98A3570912978F538DEFDC49567E0